Conto corrente con la posta

Anno 84º — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 18 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1942-XXI, n. 1605.

Applicazione delle norme sul lavoro marittimo e sulla previdenza al personale imbarcato su navi ex jugoslave battenti bandiera italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Art. 1.

Le navi mercantili ex jugoslave battenti bandiera italiana hanno l'obbligo di avere il ruolo di equipaggio previsto dal Codice della navigazione.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di dispensare da tale obbligo le navi o i galleggianti addetti a servizi locali di navigazione o di porto o alla pesca costiera.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di applicare nei territori annessi le norme per il collocamento dei marittimi con gli adattamenti che fossero richiesti dalle esigenze del lavoro marittimo, prendendo accordi col Governo della Dalmazia per i territori da questo dipendenti, e dettare norme nei riguardi della composizione degli equipaggi delle navi ex jugoslave battenti bandiera italiana, ferme rimanendo le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 3, nei riguardi delle tabelle minime di armamento delle navi.

Art. 3.

I marittimi appartenenti ai territori annessi col Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, imbarcati su navi iscritte nelle matricole dello Stato, godranno dello stesso trattamento giuridico ed economico del personale italiano in rapporto ai contratti collettivi di lavoro applicati alla nave.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di applicare ai marittimi sia nazionali sia appartenenti ai territori annessi, imbarcati su navi ex jugoslave battenti bandiera nazionale, i contratti collettivi di lavoro in vigore nel Regno per le navi appartenenti alla stessa categoria. Ha altresì facoltà di apportare al trattamento economico previsto dai contratti stessi, quelle variazioni o adattamenti che fossero richiesti dalla particolare situazione giuridica delle aziende dalle quali le navi sono esercitate.

Art. 4.

Le controversie derivanti dall'arruolamento dei marittimi appartenenti ai territori annessi, imbarcati su navi ex jugoslave battenti bandiera italiana, sono di competenza dei comandanti di porto di Fiume e di Zara nei limiti di valore stabiliti dalle vigenti leggi, o delle autorità giudiziarie delle città stesse.

CAPO II.

Art. 5.

Ai territori annessi all'Italia col R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, è esteso, a far tempo dal 1° agosto 1941-XIX, il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e successive integrazioni e modificazioni, relativo all'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali, nonchè il regolamento di esecuzione approvato col R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, nei riguardi delle persone indicate nei numeri 7 e 10 dell'art. 1 dello stesso R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Con la stessa decorrenza è esteso ai predetti territori il R. decreto-legge 23 settembre 1937-XV, n. 1918, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1938-XVI, n. 831, relativo all'assicurazione contro le malattie della gente di mare.

Art. 6.

A decorrere dal 1° agosto 1941-XIX, e fino a che non sarà provveduto con decreto dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni, la gestione delle assicurazioni infortuni e malattie per il personale di cui al precedente articolo è affidata alla Cassa marittima adriatica con sede in Trieste.

Art. 7.

Le prestazioni che per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie gli istituti assicuratori ex jugoslavi avrebbero dovuto o dovrebbero corrispondere, in base alle leggi preesistenti nei territori annessi, ai marittimi e aventi causa, non residenti all'estero, per i periodi di tempo successivi al 31 luglio 1941-XIX, sono assunte dalla Cassa marittima adriatica.

La Cassa terrà un conto separato delle prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente e sarà rimborsata con i fondi che saranno assegnati all'Italia nella ripartizione dei patrimonj dei competenti istituti ex jugoslavi. In caso di insufficienza, saranno presi gli opportuni provvedimenti.

Art. 8.

Le controversie di cui al titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, in quanto interessino il personale marittimo previsto dall'art. 5 della presente legge, sono di competenza delle autorità giudiziarie di Fiume e di Zara, rispettivamente per i territori annessi alla provincia di Fiume e per quelli costituenti il Governatorato della Dalmazia.

CAPO III.

Art. 9.

Ai territori annessi all'Italia col R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, sono estesi a far tempo dal 1° agosto 1941-XIX:

a) il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1926-IV, n. 473, relativo alla erezione in ente morale della Cassa degli invalidi della marina mercantile, ora Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara, e successive modificazioni, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447;

b) il R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 243, che reca norme per il trattamento di riposo del personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono altresì estese, limitatamente al personale marittimo addetto al traffico e alla pesca quando è imbarcato su navi ex jugoslave battenti bandiera italiana, le disposizioni concernenti le assicurazioni obbligatorie per la disoccupazione, la tubercolosi e la nuzialità e la natalità contenute nel R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, relativa al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, e nel R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, numero 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272.

Art. 10.

Le pensioni o gli assegni di pensione che gli istituti assicuratori ex jugoslavi avrebbero dovuto o dovrebbero corrispondere, in base alle leggi preesistenti nei territori annessi, ai marittimi e loro aventi causa non residenti all'estero, per i periodi di tempo successivi al 31 luglio 1941-XIX, sono corrisposti dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Per la liquidazione delle future pensioni dirette o di riversibilità la navigazione effettuata prima del 1° agosto 1941-XIX, con contribuzione agli istituti assicuratori ex jugoslavi in base alla legislazione preesistente, è riconosciuta per un periodo pari a quello calcolabile in base alla legislazione italiana, in rapporto all'ammontare dei contributi versati, ma in ogni caso non superiore alla navigazione effettiva anteriore alla data predetta.

Gli oneri derivanti alla Cassa dalle disposizioni contenute nei comma precedenti saranno ad essa rimborsati con i fondi che saranno assegnati all'Italia nella ripartizione dei patrimoni dei competenti istituti ex jugoslavi, e, in caso di insufficienza, saranno presi gli opportuni provvedimenti.

Per il personale navigante di stato maggiore, alla navigazione effettiva sono aggiunti anche i periodi di servizio a terra per i quali sia stata effettuata la contribuzione.

Art. 11.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assicurato per il quale sia stata iniziata, a norma della legge stessa, l'assicurazione per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la nuzialità e la natalità, ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione di cui agli articoli 17, 19, 21 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, semprechè alla data di presentazione della domanda di prestazione antitubercolare, o alla data di inizio della disoccupazione, o alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione.

Disposizioni generali.

Art. 12.

Le norme eventualmente occorrenti per la integrazione della presente legge e per l'applicazione dei capi II e III sono date con Regio decreto da emanarsi con le norme di cui all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri per le corporazioni e per le comunicazioni, di intesa con il Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1606.
Organici dei sottufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI, gli organici dei sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, approvati con la legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1400, sono sostituiti da quelli risultanti dalla seguente tabella:

Ruolo servizi:

Marescialli di 1ª classe	n.	517
Marescialli di 2ª classe (a)	»	561
Marescialli di 3ª classe (a)	»	595
Sergenti maggiori e sergenti . . .	»	2.689
	n.	4.362

Ruolo specialisti:

Marescialli di 1ª classe	n.	1.512
Marescialli di 2ª classe	»	1.643
Marescialli di 3ª classe	»	1.740
Sergenti maggiori e sergenti . . .	»	7.977
	n.	12.872

(a) Il numero dei marescialli di 2ª e 3ª classe da assegnare alla categoria musicanti, da determinarsi con decreto del Ministro per l'aeronautica, non potrà superare le 25 unità.

Art. 2.

Entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra gli organici di cui al precedente articolo saranno soggetti a revisione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1607.
Esenzioni fiscali e tributarie in favore dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 dicembre 1942-XXI, n. 1608.
Soppressione degli Istituti di promovimento dell'artigianato e delle piccole industrie di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, e l'attribuzione delle loro funzioni all'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.F.A.P.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige, con sede a Bolzano, l'Istituto per il promovimento delle piccole industrie del Trentino con sede in Rovereto, l'Istituto delle piccole industrie e dell'artigianato per Trieste, l'Istria ed il Carnaro con sede a Trieste e l'Istituto per il promovimento della industria e dell'artigianato di Gorizia con sede in Gorizia sono soppressi. Le loro funzioni vengono assorbite dall'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.F.A.P.I.) al quale viene devoluto il patrimonio degli Istituti stessi.
Alla liquidazione degli Istituti provvederà una Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 2.

I direttori di ruolo degli Istituti sopra elencati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge saranno collocati in soprannumero nel ruolo dei presidi dei Regi Istituti tecnici industriali (gruppo *A*, grado 6°) e permarranno in tale condizione sino alla cessazione del loro servizio.

Il Ministro per l'educazione nazionale avrà facoltà di assegnarli alla direzione di scuole tecniche industriali o alla presidenza di istituti tecnici industriali o ad altre mansioni di carattere tecnico.

Art. 3.

All'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie è assegnato un contributo annuo di lire 187.500 a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale risultante dai contributi complessivi di lire 252.500, dovuti agli Istituti soppressi, ridotti della somma di lire 65.000, corrispondente all'importo degli assegni per il personale trasferito in soprannumero nel ruolo dei presidi dei Regi Istituti tecnici industriali, ai sensi del precedente art. 2.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XXI, n. 1609.

Regolamento concernente le Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 78;

Veduto l'art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il Regolamento per le Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 62. — MANCINI

Regolamento sulle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia

CAPO I.

Norme comuni.

Art. 1.

Le Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche e di specializzazione in un particolare ramo di esercizio professionale sono istituite presso le Università, su proposta motivata della Facoltà di medicina e chirurgia, con la procedura prescritta per l'approvazione degli Statuti universitari.

Art. 2.

Il Ministro, prima di promuovere la istituzione di una Scuola, può disporre gli accertamenti tecnici ed amministrativi che ritenga opportuni.

Con il decreto di istituzione deve essere stabilito il numero massimo di allievi che possono essere accolti dalla Scuola in rapporto alle possibilità offerte dai mezzi didattici, clinici e scientifici posti a disposizione della Scuola stessa. Nel determinare tale numero il Ministro può consultare il Sindacato medico nazionale.

Art. 3.

Alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione possono essere ammessi, anche oltre il numero fissato, allievi stranieri, il cui titolo di studio sia stato dalla Facoltà riconosciuto equipollente alla laurea in medicina e chirurgia.

Art. 4.

La domanda di ammissione ad una Scuola è diretta al Rettore della Università, corredata del diploma di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea, della carriera scolastica, e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. Gli aspiranti ad una Scuola di specializzazione debbono, inoltre, presentare il certificato dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, con le relative votazioni.

Art. 5.

Le domande sono rimesse dal Rettore al Direttore della Scuola il quale, dopo aver valutato comparativamente le carriere scolastiche e gli altri eventuali titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertarne la cultura medica generale, le attitudini e la preparazione a seguire i corsi della Scuola.

In base a questi elementi il Direttore procede alla graduatoria degli aspiranti che deve essere approvata e resa esecutiva dal Preside della Facoltà.

Art. 6.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di una Scuola di perfezionamento e di specializzazione.

Art. 7.

Gli insegnamenti e le esercitazioni dirette agli allievi delle Scuole, sia di perfezionamento che di specializzazione, vanno tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea.

Art. 8.

Gli insegnamenti possono avere, anzichè carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 9.

Gli orari settimanali di insegnamento e di esercitazione sono concordati dal Direttore di ogni Scuola con gli altri insegnanti e sottoposti alla Facoltà per l'approvazione.

Art. 10.

I corsi di insegnamento si uniformano al calendario dell'Università; per quanto riguarda, invece, le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività delle Scuole si estende all'intero anno solare.

Art. 11.

Gli esami speciali vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno di corso per singole discipline o per gruppi di discipline strettamente affini tra loro, secondo quanto è stabilito dalle norme particolari di ogni Scuola.

Art. 12.

La vigilanza sul funzionamento delle Scuole compete, in ogni Università, al Preside della Facoltà di medicina e chirurgia.

Spetta al Direttore di ogni Scuola di vigilare sulla frequenza, l'attività e la disciplina degli allievi, controllando l'osservanza degli orari delle lezioni, delle esercitazioni e dei turni di servizio interno.

Art. 13.

Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione, comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi, sono deferite all'esame della Facoltà di medicina e chirurgia ed alla decisione del Rettore.

Art. 14.

Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi delle Scuole valgono, per quanto non è prescritto dal presente regolamento ed in quanto possano applicarsi, le disposizioni del Regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 15.

Le tasse di immatricolazione e quelle annuali di iscrizione, le sopratasse ed i contributi di laboratorio e clinici sono versati alla Cassa universitaria.

Per il versamento delle tasse dovute all'Erario si osserva l'art. 22, secondo comma, del Regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 16.

La misura dei contributi deve essere, per quanto possibile, ragguagliata alle spese che si sostengono per le esercitazioni degli allievi.

Art. 17.

Il Rettore dell'Università ed i Direttori delle Scuole debbono promuovere l'interessamento di enti e di privati, per la concessione di aiuti finanziari per il funzionamento delle Scuole medesime e per la istituzione di borse di studio e di premi a favore dei rispettivi allievi.

Art. 18.

Le Scuole di perfezionamento e di specializzazione esistenti presso le Facoltà di medicina e chirurgia, alla data del 28 ottobre 1943-XXI e delle quali non sia stato disposto, in accoglimento delle proposte formulate dalle competenti Autorità accademiche a norma del presente regolamento, la revisione del rispettivo ordinamento per adeguarlo alle nuove norme di cui alla legge 26 gennaio 1942-XX, n. 78, saranno soppresse a decorrere dall'anno accademico 1943-44-XXII.

Art. 19.

Il Ministro regolerà, su proposta delle Autorità accademiche, la carriera scolastica degli allievi che, all'entrata in vigore del nuovo ordinamento, siano in corso di studi presso le Scuole di perfezionamento e di specializzazione già esistenti presso le Facoltà di medicina e chirurgia.

CAPO II.

Scuole di perfezionamento.

Art. 20.

L'ordinamento didattico di ciascuna Scuola di perfezionamento è proposto dalle Autorità accademiche. Esso deve comprendere le disposizioni riguardanti gli anni di corso, le materie di insegnamento e le relative esercitazioni, gli esami speciali e le norme particolari per il funzionamento della Scuola stessa.

Art. 21.

Le proposte per la istituzione di Scuole di perfezionamento sono inviate al Ministro dal Rettore dell'Università col suo motivato parere. Il Rettore deve, al riguardo, dare precise informazioni sull'attrezzatura dei laboratori e sugli altri mezzi di studio che sono posti ad esclusiva disposizione degli allievi, ed indicare altresì il numero di allievi che potrà essere accolto nella Scuola.

Art. 22.

La direzione della Scuola è affidata dal Ministro, su proposta del Rettore, ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso fra quelli impartiti nella Scuola stessa.

Art. 23.

Gli insegnamenti delle Scuole di perfezionamento sono, dalla Facoltà, attribuiti per incarico a professori titolari o a liberi docenti di accertato valore nella disciplina loro affidata.

Art. 24.

Nelle Scuole di perfezionamento non sono consentite abbreviazioni del corso di studi stabilito con le norme che regolano ciascuna Scuola.

Art. 25.

L'esame per il diploma di perfezionamento, al quale gli allievi accedono dopo aver seguito gli anni del corso e superato tutti gli esami speciali prescritti, si svolge con le modalità stabilite per ogni Scuola dallo statuto dell'Università. Le prove di esame debbono, peraltro, comprendere in ogni caso la presentazione di una dissertazione, della quale il Direttore della Scuola abbia autorizzato la stampa.

CAPO III.

Scuole di specializzazione.

Art. 26.

Le branche particolari della Medicina e Chirurgia nelle quali possono essere istituite Scuole di specializzazione ed i rispettivi anni di corso sono:

1. Chirurgia generale . . . . . . anni 5
2. Medicina generale . . . . . . » 5
3. Oculistica . . . . » 4
4. Ortopedia . . . . » 4
5. Ostetricia e ginecologia . . . . » 4
6. Otorinolaringoiatria . . . . . » 4
7. Urologia . . . . » 4
8. Igiene . . . . » 3
9. Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia . . . . » 3
10. Malattie del lavoro . . . . . . » 3
11. Malattie del ricambio e neuro-endocrine . . . . » 3
12. Malattie nervose e mentali . . . » 3
13. Malattie veneree e della pelle . . » 3
14. Medicina legale e delle assicurazioni » 3
15. Medicina tropicale e subtropicale . » 3
16. Odontoiatria e protesi dentaria . . » 3
17. Pediatria e puericultura . . . . » 3
18. Radiologia medica e radioterapia . » 3
19. Idrologia, crenologia e climatoterapia . . . . » 2
20. Psicologia . . . . » 2

Le discipline specifiche d'insegnamento e le esercitazioni di laboratorio per ciascuna branca di specializzazione sono indicate nelle tabelle annesse al presente regolamento.

Le norme particolari concernenti l'ordinamento e il funzionamento di ciascuna Scuola, sono incluse nello statuto della rispettiva Università e possono contemplare altri insegnamenti ed esercitazioni oltre quelli di cui alle tabelle predette.

Art. 27.

Con decreto Reale, da emanarsi a' sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale l'elenco di cui al precedente articolo può essere integrato con l'aggiunta di altre branche della medicina e chirurgia nelle quali possono essere costituite Scuole di specializzazione.

Art. 28.

Le richieste di istituzione di Scuole di specializzazione sono dirette al Ministro dal Rettore dell'Università munite del suo parere ed in seguito a deliberazione della Facoltà di medicina e chirurgia con la quale si propongono le norme didattiche particolari, si precisano i mezzi didattici che sono messi a disposizione di ciascuna Scuola e si indica il numero degli allievi che essa può accogliere. Per le specializzazioni di carattere clinico deve, inoltre, essere indicato il numero dei letti.

Art. 29.

La istituzione delle Scuole è subordinata alla esistenza dei mezzi necessari per la preparazione e per l'addestramento degli allievi, indipendentemente da quelli destinati alla istruzione degli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 30.

Alle esercitazioni di laboratorio e, per le discipline che li esigono, a quelle al letto del malato e agli interventi operativi deve essere data un'equa preferenza nello svolgimento dell'attività didattica delle Scuole di specializzazione, al fine, oltrechè di approfondire le cognizioni teoriche, di completare ed affinare l'addestramento tecnico e pratico degli allievi.

Art. 31.

La direzione delle Scuole di specializzazione è normalmente affidata al professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma oggetto della specializzazione. Ove ciò non sia possibile, si applica la disposizione di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 32.

Gli insegnamenti delle materie, che sono nel programma della Scuola, sono affidati, per incarico, a professori titolari, a liberi docenti, a Primari ospedalieri od a persona di riconosciuta competenza, con deliberazione della Facoltà.

Art. 33.

Per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione i corsi d'insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internato nei rispettivi istituti, con le garanzie e per il tempo stabilito nelle norme particolari di ogni Scuola.

Art. 34.

A quegli aspiranti che, oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale, documentino una specifica attività e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale possono essere consentite, con motivata deliberazione della Facoltà, abbreviazioni di corso, non superiori ad un terzo degli anni prescritti per ogni ramo di specializzazione, e, nel caso in cui la durata della Scuola sia limitata a due anni, non superiori a un anno.

Chi aspira all'abbreviazione del corso deve inoltre sostenere e superare gli esami speciali che siano eventualmente previsti per gli anni di corso dai quali è stato dispensato.

Non è consentito con tali ammissioni superare il numero degli allievi assegnato alla Scuola.

Art. 35.

Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento di ciascuna Scuola.

Il servizio di internato comporta, sotto la vigilanza del Direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.

A controllo della presenza degli allievi è prescritto un registro a firma.

Art. 36.

Gli allievi possono ottenere un mese all'anno di vacanze, preferibilmente nel periodo estivo.

Un numero di assenze superiore, nel complesso, a sessanta giorni in un anno, rende non valido l'anno scolastico.

Art. 37.

Gli allievi, durante gli anni del corso di specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla Scuola, tenere altre occupazioni, anche di carattere professionale, che li distolgano dai loro doveri verso la Scuola stessa.

Art. 38.

Il Direttore e gli insegnanti debbono accertare annualmente il profitto dei singoli allievi, mediante prove scritte, orali e pratiche secondo le modalità che sono stabilite dall'ordinamento di ciascuna Scuola.

Art. 39.

Agli allievi più meritevoli il Rettore può conferire, su proposta del Direttore della Scuola e col parere favorevole della Facoltà, le funzioni e la qualifica di assistente o di aiuto volontari.

Art. 40.

Al termine dei prescritti anni di corso il Direttore giudica se l'allievo ha una preparazione sufficiente per sostenere l'esame di diploma.

Se il giudizio è favorevole il Direttore redige una dettagliata relazione contenente tutte le informazioni utili per una più esatta valutazione. La relazione deve essere inviata al Rettore dell'Università sede dell'esame di diploma, il quale la comunica alla Commissione giudicatrice.

Se il giudizio è sfavorevole l'allievo deve rinnovare la iscrizione all'ultimo anno di corso per completare la sua preparazione.

Art. 41.

Ove sia necessario, le Università possono prendere particolari accordi con le Amministrazioni ospedaliere, da aggiungere alle convenzioni per il mantenimento delle Cliniche, al fine di mettere a disposizione delle Scuole di specializzazione distinti reparti di degenza.

CAPO IV.

Esami e diploma di specializzazione.

Art. 42.

Gli esami per il diploma di specializzazione si sostengono innanzi ad una Commissione unica per ciascuna specialità o per gruppi affini secondo quanto viene stabilito dal Ministro col bando di esame.

Art. 43.

Nel bando è indicata la sede universitaria di ogni esame.

Nella scelta della sede si deve tener conto dei mezzi di laboratorio e del materiale clinico di cui dispongono gli istituti presso i quali debbono svolgersi le operazioni di esame.

Art. 44.

Il bando fissa il termine improrogabile per la presentazione delle domande, da parte dei candidati, alla Segreteria dell'Università designata come sede di esame.

Art. 45.

La Commissione esaminatrice per ciascuna specialità o gruppo di specialità affini è costituita con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essa è composta di cinque membri di cui due sono scelti dal Ministro fra i professori titolari, emeriti, onorari o cultori della disciplina o delle discipline affini alla specializzazione, ed uno fra quelli di materie mediche propedeutiche; gli altri due componenti della Commissione sono nominati: uno su designazione del Ministro per l'interno, l'altro a scelta in una terna, proposta dal locale Sindacato professionale, tratta fra Primari ospedalieri o altri sanitari di riconosciuta dottrina e capacità nella materia.

Per ogni Commissione esaminatrice il Ministro designa il Presidente e chi deve supplirlo in caso di impedimento o di assenza e nomina due supplenti di cui uno può essere scelto fra i liberi docenti.

Art. 46.

Non possono far parte della Commissione esaminatrice persone che siano fra loro o con alcuno dei candidati parenti o affini sino al quarto grado incluso.

Chi sia stato chiamato a far parte di una Commissione e si trovi in tali condizioni deve darne immediata notizia al Ministro per la sostituzione.

Art. 47.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da uno dei Commissari designato dal Presidente.

Art. 48.

Le riunioni della Commissione non sono valide se non siano presenti almeno quattro dei commissari; le deliberazioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione è redatto un processo verbale.

Art. 49.

Le domande di ammissione all'esame di diploma dei candidati, che provengono da una Scuola di specializzazione, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) carriera scolastica universitaria;

2) certificato di esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, con le votazioni relative;

3) carriera scolastica della Scuola di provenienza;

4) statistica delle cure mediche o degli interventi operativi ovvero delle indagini di laboratorio personalmente condotte, debitamente documentata;

5) altri titoli o documenti che possano essere valutati dalla Commissione esaminatrice.

Alla Commissione deve essere sottoposta, a cura dell'Università, la relazione del Direttore della Scuola dalla quale ogni candidato proviene.

Art. 50.

Le domande dei candidati che, non avendo seguito i corsi di una Scuola di specializzazione, vengono ammessi a sostenere l'esame di diploma in base alla disposizione contenuta nell'art. 11 della legge 26 gennaio 1942-XX, n. 78, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) carriera scolastica universitaria;

2) certificato di esame di Stato di abilitazione allo esercizio della professione di medico-chirurgo, con le votazioni relative;

3) stato del servizio di ruolo in base al quale il candidato è ammesso all'esame ed, eventualmente, dei servizi precedenti;

4) statistica delle cure mediche o degli interventi operativi ovvero delle indagini di laboratorio personalmente condotte, debitamente documentata;

5) altri titoli o documenti che possano essere valutati dalla Commissione esaminatrice.

A cura dell'Università deve essere richiesta all'Amministrazione presso cui il candidato ha prestato servizio una relazione sulle attitudini, sulla capacità e sulla preparazione del candidato stesso.

Art. 51.

Il contributo per le spese di esame è versato dal candidato alla Cassa universitaria e la relativa ricevuta deve essere unita alla domanda di ammissione all'esame.

Art. 52.

Gli esami per il diploma di specializzazione consistono in una prova scritta, in una orale ed una pratica.

Tutte le prove di esame debbono essere ordinate con lo scopo di accertare nel candidato la sua completa conoscenza dottrinale della materia ed il suo sicuro addestramento tecnico e pratico ai fini dell'esercizio professionale specializzato.

Art. 53.

Per accedere alle prove i candidati debbono dimostrare la loro identità con un documento, munito di fotografia, cui si riconosca valore probatorio.

Art. 54.

Il giorno in cui deve svolgersi la prova scritta è fissato dalla Commissione; il Presidente ne dà notizia ai candidati con avviso affisso all'albo dell'Università.

Le prove orali e pratiche si tengono nei giorni e nelle ore che la Commissione stessa stabilisce per ciascun candidato.

Le prove orali sono pubbliche.

Art. 55.

Per la procedura degli esami di specializzazione valgono le norme relative agli esami di Stato dettate con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, salvo le particolari disposizioni del presente regolamento.

Art. 56.

La prova scritta verte su di una questione o su di un gruppo di questioni, attinenti alla disciplina oggetto della specializzazione.

All'uopo nel giorno fissato per la prova ogni membro della Commissione propone due temi che, approvati dalla Commissione, sono chiusi in buste sigillate e quindi imbussolati.

Per lo svolgimento delle altre operazioni di esame si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 57.

La prova scritta ha la durata di otto ore; durante il suo svolgimento i candidati non possono comunicare tra loro nè con estranei e non possono consultare libri od appunti di qualsiasi genere.

Art. 58.

La revisione degli elaborati è compiuta dalla Commissione collegialmente prima delle altre prove.

L'elenco dei candidati ammessi alle prove successive è affisso all'albo dell'Università.

Art. 59.

La prova orale consiste in una serie di interrogazioni su tutte le discipline che sono incluse nell'ordinamento della Scuola di specializzazione della branca che è oggetto dell'esame e possono estendersi ad argomenti di cultura medica generale.

Art. 60.

La prova pratica consiste in indagini ed esecuzioni tecniche inerenti alla specializzazione e, per le specializzazioni d'ordine clinico, nell'esame del malato alla presenza della Commissione e in una relazione scritta con la quale si precisa la diagnosi ragionata e si indicano la cura, con le opportune prescrizioni, e la prognosi.

La prova pratica di carattere clinico si svolge in ambulatorio o al letto di un ammalato, scelto dalla Commissione con le cautele atte ad evitare che il candidato possa preventivamente conoscere il soggetto e la diagnosi. Il candidato deve eseguire le prove di laboratorio richieste dal caso in esame, nonchè le indagini anatomo-patologiche che la Commissione richieda.

Art. 61.

La riprovazione in una delle prove esclude il candidato da quella successiva.

Il candidato che dichiara di ritirarsi nel corso di una prova si intende riprovato.

Art. 62.

Per la valutazione dei titoli e per ciascuna prova di esame ogni Commissario dispone di dieci punti.

La Commissione delibera subito dopo ogni esame; il candidato che non abbia riportato la media di sei decimi si intende riprovato.

La votazione complessiva è rappresentata, per ciascun candidato, dalla somma dei voti ottenuti nella valutazione dei titoli e nelle singole prove d'esame.

Art. 63.

Ultimate le prove di esame, il Presidente dichiara chiusa la sessione, che non può essere riaperta per alcun motivo, proclama l'esito e ne dà notizia agli interessati con avviso da affiggere all'albo dell'Università.

Art. 64.

Il Presidente provvede poi ad informare il Ministro, con una sua relazione, delle operazioni di esame ed a dargli comunicazione dell'elenco dei candidati dichiarati meritevoli di ottenere il diploma di specialista, con la indicazione del nome e cognome di ognuno, della paternità, della data e luogo di nascita, dei voti riportati distintamente nella valutazione dei titoli ed in ciascuna prova e della votazione complessiva.

Uguale elenco il Presidente della Commissione consegna al Rettore dell'Università che è stata sede dell'esame.

Art. 65.

Il Rettore dell'Università sede dell'esame deve dare comunicazione dell'esito, nei riguardi di ciascun candidato, all'Università di cui fa parte la Scuola dalla quale egli proviene.

Art. 66.

Tutti gli atti e documenti relativi agli esami di specializzazione sono conservati dalla Segreteria dell'Università presso la quale gli esami si sono tenuti.

La Segreteria, con la procedura normale, rilascia i certificati che siano richiesti dagli interessati.

Art. 67.

In base all'elenco inviato dal Presidente della Commissione esaminatrice il Ministro per l'educazione nazionale dispone la compilazione dei diplomi di specialista che, muniti della sua firma o di quella di un funzionario da lui delegato e del timbro a secco del Ministero, sono inviati all'Università, dove si è svolto l'esame, per la consegna agli interessati.

Art. 68.

I nomi dei candidati che hanno conseguito il diploma di specialista con la indicazione della Scuola di provenienza sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Gli elenchi dei diplomati sono poi, a cura del Ministero, comunicati al Sindacato medico nazionale.

CAPO V.

Corsi di aggiornamento.

Art. 69.

I corsi di aggiornamento sono costituiti da insegnamenti opportunamente organizzati allo scopo di mettere al corrente dei progressi della scienza, sia nel campo diagnostico sia per i metodi di cura, i medici già avviati nella professione.

Art. 70.

Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento è autorizzato di volta in volta dal Ministro per l'educazione nazionale su proposta del Rettore, ad iniziativa della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 71.

La proposta deve contenere il programma didattico del corso, l'indicazione della sua estensione nel tempo e tutte le informazioni atte a dimostrare la opportunità della istituzione.

Art. 72.

I corsi di aggiornamento possono consistere in lezioni cattedratiche ed in conferenze, integrate eventualmente da dimostrazioni pratiche, e possono riguardare una o più discipline.

Art. 73.

La domanda di ammissione è diretta al Rettore dell'Università e deve essere corredata dei documenti e titoli che siano richiesti dall'ordinamento del corso.

Art. 74.

L'ammissione ai corsi non è limitata nel numero dei partecipanti se i mezzi posti a disposizione lo consentono.

Art. 75.

La frequenza degli iscritti deve essere controllata per dare la possibilità al Rettore di rilasciare, al termine del corso, un certificato di frequenza.

Può essere rilasciato un certificato di frequenza e di esame, nel caso in cui sia prescritto un esame finale.

Art. 76.

La misura dei contributi per i corsi di aggiornamento è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi sono versati alla Cassa universitaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA I.

CHIRURGIA GENERALE

Insegnamenti:

Patologia chirurgica e semeiotica.
Clinica chirurgica, (traumatologia; chirurgia d'urgenza; chirurgia infantile; neuropatologia chirurgica e chirurgia del sistema nervoso; ginecologia; urologia; otorinolaringoiatria).
Terapia chirurgica, (operazioni sul cadavere; corso di operazioni; tecnica degli apparecchi).
Ortopedia.
Medicina legale in rapporto alla chirurgia (assicurazioni, infortunistica).
Radiologia applicata alla chirurgia.

Esami di Laboratorio:

Istologia patologica.
Batteriologia.
Sierologia.
Chimica biologica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA II.

MEDICINA GENERALE

Insegnamenti:

Patologia medica.
Anatomia patologica.
Semeiotica medica.
Clinica medica.
Terapia.

Esami di Laboratorio:

Microscopia.
Batteriologia.
Sierologia.
Chimica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA III.

OCULISTICA

Insegnamenti:

Embriologia - Anatomia e fisiologia dell'apparato visivo - Ottica fisiologica.
Patologia oculare - Semeiotica oculare.
Oftalmoscopia.
Clinica oculistica (inclusa la traumatologia oculare).
Terapia e profilassi delle malattie oculari (igiene oculare).
Patologia medica in rapporto alle malattie oculari.
Patologia chirurgica in rapporto alle malattie oculari.
Oftalmologia tropicale.
Medicina legale ed infortunistica in rapporto alle lesioni oculari.
Neuropatologia oculare.
Rinologia nei rapporti oculari.
Radiologia e malattie oculari.
Tecnica operatoria.

Esami di Laboratorio:

Istologia patologica.
Microbiologia.
Sierologia.
Chimica biologica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA IV.

ORTOPEDIA

Insegnamenti:

Patologia ortopedica (patologia delle lesioni, deformità, malattie del sistema locomotore).
Clinica ortopedica.
Pediatria ortopedica.
Corso di operazioni ortopediche.
Terapia fisica.
Protesi e tecnica di apparecchi.
Radiodiagnostica.
Infortunistica.
Neuropatologia del sistema locomotore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA V.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Insegnamenti:

Anatomia - Embriologia dell'apparato urogenitale femminile.
Fisiologia ostetrico-ginecologica.
Patologia ostetrico-ginecologica.
Clinica ostetrico-ginecologica.
Terapia ostetrico-ginecologica.
Chirurgia addominale.
Urologia ostetrico-ginecologica.
Radiologia e radioterapia ostetrica e ginecologica.
Medicina legale in rapporto all'ostetricia (ostetricia forense).
Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza.
Puericultura pre e postnatale.
Venereologia.

Esami di Laboratorio:

Istologia patologica.
Microbiologia.
Sierologia.
Chimica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA VI.

OTORINOLARINGOIATRIA

Insegnamenti:

Embriologia - Anatomia e fisiologia dell'apparato acustico e delle prime vie aeree, (del naso e cavità annesse, della retrocavità boccale, delle tonsille, della faringe e dell'esofago, della laringe, della trachea).
Fonetica.
Patologia otorinolaringologica.
Semeiotica otorinolaringologica.
Clinica otorinolaringologica (comprese le lesioni traumatiche).
Terapia (compresa la radioterapia) e Profilassi (igiene otorinolaringoiatrica).
Esercitazioni operative sul cadavere.
Neuropatologia in rapporto alle malattie nasali e dell'orecchio.
Stomatologia in rapporto alle malattie del naso, orecchio e gola.
Oculistica nei suoi rapporti con la specialità.
Radiologia in otorinolaringoiatria.

Medicina legale in rapporto all'otorinolaringoiatria (infortunistica).
Pediatria in rapporto alla otorinolaringoiatria.
Esami di Laboratorio:
Istologia patologica.
Microbiologia.
Sieroterapia.
Chimica biologica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA VII.

UROLOGIA

Insegnamenti:
Anatomia - Fisiologia e patologia dell'apparato urinario.
Patologia chirurgica del sistema urinario.
Patologia medica in rapporto all'urologia.
Clinica urologica.
Semeiologia speciale (uretroscopia, cistoscopia, etc).
Terapia e corso d'operazioni.
Radiologia urologica.
Esami di Laboratorio:
Microscopia.
Batteriologia.
Chimica.
Sierologia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA VIII.

IGIENE

Insegnamenti:
Igiene generale (suolo, aria, acqua, alimentazione, abitazioni, igiene individuale, igiene urbana) e speciale (igiene infantile, scolastica, del lavoro, ospedaliera, rurale, ferroviaria).
Patologia e clinica delle malattie da infezione (etiologia, epidemiologia, profilassi).
Malattie da intossicazione, da carenza, da insalubrità, da eredità morbosa.
Malattie sociali.
Microscopia applicata all'igiene, Microbiologia e Parassitologia, Immunologia.
Chimica e fisica applicate all'igiene.
Demografia, legislazione, polizia sanitaria - Statistica.
Ingegneria sanitaria.
Ispezione delle carni da macello.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA IX.

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
E TISIOLOGIA

Insegnamenti:
Anatomia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio.
Patologia e clinica delle malattie tubercolari dei vari sistemi, nell'adulto e nell'infanzia.
Corso di autopsie ed anatomia patologica dell'apparato respiratorio.
Tubercolosi e gravidanza.
Tubercolosi e lavoro.
Radiologia dell'apparato respiratorio.
Profilassi e terapia delle malattie dell'apparato respiratorio e tubercolari (terapia medicamentosa, metereologica, alimentare, immunitaria, chemioterapia, climatologia, pneumotorace terapeutico, terapia chirurgica).
Infortunistica.
Tecnica sanatoriale e dispensariale - Lotta antitubercolare.
Igiene sociale della tubercolosi e legislazione sanitaria.
Esami di Laboratorio:
Istologia patologica.
Microbiologia.
Sierologia.
Chimica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA X.

MALATTIE DEL LAVORO

Insegnamenti:
Fisiopatologia del lavoro.
Psicotecnica del lavoro.
Clinica delle malattie del lavoro, (malattie interne; lesioni chirurgiche; malattie neuropsicologiche; malattie ostetrico-ginecologiche; malattie dei bambini; malattie cutanee; malattie degli occhi; malattie della laringe, del naso, dell'orecchio e della bocca; malattie dei denti).
Profilassi e terapia.
Radiologia applicata alle malattie del lavoro.
Tecnologia del lavoro.
Medicina legale del lavoro.
Legislazione sul lavoro e le Assicurazioni.
Infortunistica.
Igiene del lavoro.
Esami di Laboratorio:
Microscopia.
Parassitologia.
Chimica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XI.

MALATTIE DEL RICAMBIO E NEURO-ENDOCRINE

Insegnamenti:

Fisiopatologia dell'alimentazione e del ricambio.
Fisiopatologia del sistema neuro-endocrino.
Clinica delle malattie del ricambio e del sistema neuro-endocrino.
Chimica biologica.
Patologia medica in rapporto alle malattie del ricambio e neuro-endocrine.
Patologia chirurgica in rapporto alle malattie del ricambio e neuro-endocrine.
Terapia.

Esami di Laboratorio:

Istologia patologica.
Microbiologia.
Sierologia.
Chimica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XII.

MALATTIE NERVOSE E MENTALI

Insegnamenti:

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso.
Patologia delle malattie nervose.
Semeiotica e clinica neurologica.
Radiodiagnostica.
Elettrodiagnostica.
Terapia, (elettroterapia; radioterapia; psicoterapia; opoterapia; malarioterapia; termoterapia; farmacoterapia).
Chirurgia del sistema nervoso.
Psicologia.
Oftalmologia in rapporto alle malattie nervose (oftalmoscopia).
Patologia delle malattie mentali.
Semeiotica delle malattie mentali.
Clinica psichiatrica.
Medicina legale in rapporto alla psichiatria (perizie psichiatriche).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XIII.

MALATTIE VENEREE E DELLA PELLE

Insegnamenti:

Fisiopatologia della cute, delle mucose e dell'apparato genito-urinario.
Semeiotica e clinica delle malattie cutanee.
Semeiotica e clinica delle malatie veneree.
Sifilografia.
Terapia medica e fisica e profilassi.
Igiene e disposizioni legislative.
Patologia medica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree.
Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree.

Esami di Laboratorio:

Istologia patologica.
Microbiologia.
Parassitologia.
Sierologia.
Chimica biologica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XIV.

MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI

Insegnamenti:

Medicina legale, penale e civile.
Medicina legale assicurativa.
Invalidità e rieducazione professionale.
Elementi di diritto pubblico e privato.
Elementi di diritto penale e processuale penale.
Legislazione del lavoro e delle assicurazioni.
Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni.
Traumatologia forense (semeiotica).
Semeiotica medica nelle assicurazioni.
Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazioni medico-legali).
Malattie del lavoro.
Tossicologia forense.
Tecnica delle autopsie in genere e diagnostica anatomo-patologica.
Tecnica delle autopsie giudiziarie.
Tecnica delle perizie.
Polizia scientifica medico-giudiziaria.
Psicopatologia forense e Antropologia criminale.

Esami di Laboratorio:

Microscopia.
Chimica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XV.

MEDICINA TROPICALE E SUBTROPICALE

Insegnamenti:

Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
Patologia tropicale.
Oftalmologia tropicale.
Neuropatologia tropicale.
Dermopatie tropicali.
Otorinolaringoiatria tropicale.

Igiene dei paesi tropicali (urbana, abitazione, vestiario, alimentazione, personale, igiene del lavoro, Climatologia e Metereologia).
Microbiologia.
Parassitologia.
Sierologia e immunoterapia.
Patologia comparata (tripanosomiasi, peste bovina, malattie da animali).
Botanica medica dei tropici.
Etica della medicina coloniale.
Terapia.

Esami di Laboratorio:
Istologia.
Microbiologia.
Parassitologia.
Sierologia.
Chimica.

N.B. — L'allievo deve dar pròva di conoscere i primi elementi delle lingue araba ed amarica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XVI.

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Insegnamenti:
Embriologia - Anatomia - Fisiologia della bocca e dei denti.
Patologia della bocca e dei denti.
Clinica odontoiatrica.
Ortopedia dento-facciale.
Protesi dentaria e mascellare.
Profilassi ed Igiene orale.
Radiologia stomatologica.
Clinica medica in rapporto alla stomatologia.
Clinica chirurgica in rapporto alla stomatologia.
Medicina legale odontoiatrica.
Malattie veneree in rapporto alla stomatologia.
Traumatologia delle ossa mascellari.
Terapia.

Esami di Laboratorio:
Microscopia.
Batteriologia.
Chimica biologica.
Sierologia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XVII.

PEDIATRIA E PUERICULTURA

Insegnamenti:
Patologia speciale medica (del neonato e del lattante).
Semeiotica e clinica medica pediatrica (del neonato e del lattante).
Terapia pediatrica (alimentazione, farmaci, anche terapia fisica).
Igiene infantile e puericultura.
Fisiologia e terapia della crescenza - Eugenica - Educazione fisica.
Chirurgia infantile ed ortopedica pediatrica.
Malattie della pelle dell'infanzia.
Malattie degli occhi dei bambini.
Malattie di gola, naso e orecchio dei bambini.
Odontoiatria pediatrica.
Malattie infettive dell'infanzia.
Psicologia e neuropsichiatria infantile.
Legislazione sanitaria scolastica sull'infanzia.

Esami di Laboratorio:
Istologia patologica.
Microbiologia.
Parassitologia.
Sieroterapia.
Chimica biologica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XVIII.

RADIOLOGIA MEDICA E RADIOTERAPIA

Insegnamenti:
Fisica dei Raggi X.
Tecnica radiologica.
Studio radiologico dei diversi organi e apparati.
Röntigendiagnostica delle malattie chirurgiche (ortopedica e traumatologica, localizzazioni corpi estranei).
Röntigendiagnostica delle malattie interne (cranio, sistema nervoso, apparato respiratorio, digerente, ecc.).
Semeiotica comparata, fisica e radiologica.
Illustrazione e trattazione di casi clinici esaminati radiologicamente.
Röntgenterapia (superficiale e profonda).
Röntgenterapia e Raggi ultravioletti.
Radiumterapia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XIX.

IDROLOGIA, CRENOLOGIA, CLIMATOTERAPIA

Insegnamenti:
Medicina generale.
Ginecologia.
Dermatologia.
Nozioni di geologia.
Le acque minerali (classificazioni e caratteristiche fondamentali).
L'azione biologica e terapeutica delle acque minerali: nelle malattie interne; in ginecologia; in dermatologia.
Idroterapia: azione biologica e terapeutica.
Crenologia.
Crenoterapia.
Climatologia e climatoterapia.
Organizzazione delle stazioni di cura creno-termominerali.

Le colonie climatiche.
Nozioni di meteorologia medica.
Cure fisiche.
Esami di Laboratorio:
Microscopia.
Batteriologia.
Chimica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

TABELLA XX.

PSICOLOGIA

Insegnamenti:
Psicologia generale, individuale e sociale.
Psicologia delle fasi dell'età evolutiva.
Caratterologia e tipologia.
Psicologia applicata al lavoro.
Genetica umana.
Fisiologia speciale degli organi dei sensi e del sistema nervoso centrale e periferico.
Medicina legale (limitatamente ai problemi della testimonianza, della criminalità, della determinazione della capacità di intendere e volere).
Neurologia.
Psicologia patologica.
Psichiatria e psicoterapia.
Disposizioni legislative ed amministrative sulle funzioni appresso indicate:
norme per l'arruolamento degli specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
legislazione infortunistica ed assistenziale dei lavoratori;
legislazione assistenziale dei fanciulli normali, anormali, criminali;
legislazione demografica ed opere assistenziali;
legislazione e provvedimenti per la lotta contro la delinquenza;
orientamento e selezione professionale in ordine alle disposizioni della Carta del lavoro e della Carta della scuola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 9 ottobre 1942-XX, n. 1610.
Erezione in ente morale della Fondazione « Antonio Marchi » tenente degli alpini, con sede in Pordenone (Udine).

N. 1610. R. decreto 9 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Antonio Marchi » tenente degli alpini, con sede in Pordenone (Udine), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 gennaio 1943-XXI.
Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena (Forlì).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, con il quale il comm. Gaetano Brasa e il cav. geom. Ferruccio Angeli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì);
Considerato che, in seguito al decesso del comm. Gaetano Brasa, occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente;
Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;
Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. uff. geom. Ferruccio Angeli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), in sostituzione del comm. Gaetano Brasa, deceduto, e il cav. avv. Giuseppe Ricci è nominato vice presidente della Cassa suindicata, in sostituzione del predetto cav. uff. geom. Ferruccio Angeli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(126)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1942-XXI.
Sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, riguardante il Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);
Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1940, n. 68, col quale venne provveduto alla costituzione del predetto Collegio per gli esercizi 1940, 1941 e 1942;
Vista la nota in data 10 ottobre 1942-XX, n. 25.000-22, con la quale il Ministero dell'interno - Direzione gene-

rale dell'Amministrazione civile - comunica il trasferimento in provincia del cav. uff. rag. Armando Bianco, componente del su citato Collegio, e la nuova designazione del Ministero medesimo;

Decreta:

Il comm. rag. Antonio Omaggio, ispettore superiore di ragioneria di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno, è chiamato a far parte, sino alla scadenza del triennio 1940-42, del Collegio dei revisori dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) in sostituzione del cav. uff. rag. Armando Bianco, trasferito in altra sede.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(169)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Acquasanta, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedineve, Montegallo, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Spinetoli, Venarotta, costituenti il Distretto delle imposte di Ascoli Piceno; Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montettone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio, costituenti il Distretto delle imposte di Fermo; Carassai, Castignano, Cassignano, Massignano, Montefiore dell'Aso, Ripatransone, Rotella, costituenti il Distretto delle imposte di Ripatransone; Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto, costituenti il Distretto delle imposte di San Benedetto del Tronto, tutti appartenenti alla provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Acquasanta, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Spinetoli, Venarotta, costituenti il Distretto delle imposte di Ascoli Piceno; Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio, costituenti il Distretto delle imposte di Fermo; Carassai, Castignano, Cossignano, Massignano, Montefiore dell'Aso, Ripatransone, Rotella, costituenti il Distretto delle imposte di Ripatransone; Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto, costituenti il Distretto delle imposte di San Benedetto del Tronto, tutti appartenenti alla provincia di Ascoli Piceno.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine tutte le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(128)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Arezzo (formato dalle Sezioni Valdarno, Valdichiana, Valcerfone), Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino, Subbiano, costituenti il Distretto delle imposte di Arezzo; Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranova Bracciolini, costituenti il Distretto delle imposte di Montevarchi, tutti appartenenti alla provincia di Arezzo;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI, per i comuni di Arezzo (formato dalle Sezioni Valdarno, Valdichiana, Valcerfone), Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino, Subbiano, costituenti il Distretto delle imposte di Arezzo; Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranova Bracciolini, costituenti il Distretto delle imposte di Montevarchi, tutti appartenenti alla provincia di Arezzo.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(130)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX, col quale si nominava Anacleto Mereu commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria;

Vista la nota della Federazione nazionale dei Consorzi trebbiatori del 9 settembre 1942-XX, con la quale si richiedeva la sostituzione del Mereu;

Vista la proposta del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Catanzaro, in data 20 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Simone Talarico di Antonio è nominato commissario ministeriale del Consorzio interprovinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria, in sostituzione di Anacleto Mereu.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Ricci

(168)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1943-XXI.

Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. rag. De Carlo Federico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII, col quale il sig. rag. De Carlo Federico di Roberto venne nominato rappresentante alle grida del sig. Cecconi Tommaso fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1942-XX — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 5 novembre 1942-XXI — con cui il predetto rag. De Carlo Federico è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Decreta:

Il sig. rag. De Carlo Federico di Roberto cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Cecconi Tommaso fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 5 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: Di Revel

(151)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1943-XXI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Società bancaria napoletana » nel « Banco di Roma ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942-XXI, n. 1472;

Vista l'istanza con la quale si chiede la riduzione a quindici giorni del termine per l'attuazione della fusione della « Società bancaria napoletana » e del « Banco di Napoli », mediante incorporazione della prima nel secondo;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della « Società bancaria napoletana » e del « Banco di Napoli », mediante incorporazione della prima nel secondo, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « Il Mattino » di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: Grandi

(172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 589 del 31 dicembre 1942 relativo al prezzo di vendita del coke di petrolio

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 589 del 31 dicembre 1942, ha fissato il prezzo massimo di vendita del coke di petrolio calcinato in L. 1338 per tonnellata. Tale prezzo si riferisce alle vendite fatte dal produttore all'utilizzatore, alle normali condizioni.

(170)

Riassunto dei provvedimenti P. 605 e P. 608 relativi all'inventario ed al registro di carico e scarico dei mobili tipo.

Provvedimento P. 605. — Con riferimento alle norme contenute nel decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 dicembre 1942, n. 306, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 605 dell'11 gennaio 1943-XXI, ha precisato quanto segue:

a) il disposto dell'art. 8 del suddetto decreto deve intendersi nel senso che la consegna entro il 15 febbraio 1943-XXI dei mobili commissionati prima della entrata in vigore del decreto stesso, è consentita anche se la commissione al fabbricante è stata data da un commerciante;

b) la descrizione costruttiva dei mobili per abitazione, di cui alla seconda categoria prevista nella tabella acclusa al decreto suddetto, deve intendersi completata come appresso: « ossatura abete o pioppo, fodrinatura in compensato di legno duro. Lucidatura esterna a mezzo lucido. Interno greggio pulito, maniglìame in legno o altro materiale »;

c) la produzione e la vendita di sedie diverse da quelle indicate nella tabella allegata al decreto Ministeriale 16 dicembre 1942, qualunque sia la loro struttura e la specie di legname con cui vengono fabbricate, è consentita, a condizione che il prezzo di ciascuna sedia non superi le L. 60 nella vendita al consumatore nel magazzino del commerciante (con le correlative riduzioni nel caso di vendita presso il fabbricante) ed a condizione che tale prezzo sia impresso in modo indelebile — a cura del produttore — con le modalità previste per la produzione delle sedie-tipo di cui al decreto suddetto;

d) la dizione della voce 4 della categoria III/A (Mobili di ufficio) della tabella allegata al decreto suddetto, deve intendersi corretta come segue: « Cartelliera a 8 cassetti interni, chiusura a rullo, cm. 110 per 50, per 45 ».

Provvedimento P. 608. — Lo stesso Ministero, con provvedimento P. 608 dell'11 gennaio 1943-XXI, ha chiarito che l'inventario di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre detto n. 306, relativo alla disciplina della produzione e della vendita dei mobili-tipo, dovrà essere compilato, a cura degli interessati, in duplice esemplare, di cui uno sarà depositato presso il Consiglio provinciale delle corporazioni competente e l'altro restituito alla ditta compilatrice, vistato dal Consiglio stesso.

(171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo del seme di arachide destinato alla spremitura

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato in lire 700 a quintale il prezzo del seme di arachide destinato alla spremitura (per l'arachide della Versilia è acconsentita una maggiorazione di 80 lire al quintale).

Il prezzo è comprensivo delle spese di ammasso, vale per merce alla rinfusa, consegnata dai magazzini di ammasso agli acquirenti e si riferisce a prodotto in guscio, sano, leale, mercantile, con impurità massima del 3 % e una percentuale di umidità non superiore al 12 % (per ogni grado di impurità e di umidità in più o in meno, si applicano corrispondenti diminuzioni o maggiorazioni pari al valore di un chilogrammo di prodotto).

p. *Il Ministro*: PASCOLATO.

(173)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Cons. 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906), n. 403894, di annue L. 245, intestato a Nisco Annina fu Giuseppe, moglie di Cerza Francesco fu Mercurio, domiciliato in Napoli, e vincolato per dote della titolare.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 ottobre 1942-XX

(4090) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1943-XXI - N. 9

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	6,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86 —
Id. 3,50 % (1902)	84,15
Id. 3 % lordo	71,825
Id. 5 % (1935)	92,10
Redimib. 3,50 % (1934)	81,85
Id. 5 % (1936)	94,175
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,525
Id. 5 % (1944)	99,475
Id. 5 % (1949)	96,725
Id. 5 % (15-2-50)	96,20
Id. 5 % (15-9-50)	97,05
Id. 5 % (15-4-51)	96,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco. n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	139004	245 —	Mattalia Caterina fu Vincenzo, moglie di Waser Alberto, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Bruna *Angela* fu Giovanni, ved. di Mattalia Vincenzo, dom. a Cuneo.	Come contro, con usufrutto vitalizio, senza fede di vita, a favore di Bruna *Teresa Angela Pia Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	139002	245 —	Mattalia Emilia fu Vincenzo, moglie di Giordanengo Serafino, dom. a Cuneo, con usufrutto vitalizio, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	139005	245 —	Mattalia Maria fu Vincenzo, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	324773	385 —	Liguori Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Calvanese *Annina* di Pasquale, ved. di Liguori Luigi, dom. in Napoli.	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Calvanese *Marianna* di Pasquale, ecc., come contro.
Id.	204249	5.572 —	Peloggio Silvia fu Adriano, moglie di Paganini *Ettore*, dom. in Spezia, con usufrutto vitalizio a Pini Maria fu Giuseppe, ved. di Peloggio Adriano, dom. a Firenze.	Come contro, moglie di Paganini *Emilio Ettore*, ecc., come contro.
Id.	41586	1.053,50	Minerva Lucia fu Matteo, moglie di Gisotti *Antonio* di Donato, dom. in Canosa (Bari), con vincolo dotale.	Come contro, moglie di Gisotti *Vito Antonio* di Donato, ecc., come contro.
Id.	54276	539 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	54347	1.141 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	98829	14 —	*De Michele* Antonio di Giovanni, dom. a Milano.	*De Micheli* Antonio ecc., come contro.
Id.	141206	52,50	*De Benedetti Ersilia* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Ballauco Bianca, ved. di De Benedetti Filippo, dom. a Bordigliera (Porto Maurizio).	*Debenedetti Maria Maddalena Ersilia* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	369958	70 —	Debenedetti *Maria Benedetta* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Ballauco Bianca ved. Debenedetti, dom. a Bordighera (Imperia).	Debenedetti *Maria Maddalena Ersilia* fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	147077	1.694 —	Gialloreto Gaetano fu Giosuè, dom. a Chieti, con usufrutto vitalizio a favore di Malnati *Linda* fu Pietro, ved. di Gialloreto Costantino, dom. a Mantova.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Malnati *Rosalinda* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	147075	1.386 —	Gialloreto Francesco fu Concezio, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147076	1.386 —	Gialloreto Nicola fu Concezio, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147072	308 —	Gialloreto Anna Domenica fu Giosuè, moglie di D'Ettore Eugenio, dom. a Philadelfia (Pensilvania), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147073	308 —	Gialloreto Camilla fu Giosuè, moglie di De Peppi Ruggero, dom. a New Jersey City (America), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	147074	462 —	Michetti Pasqua fu Giustino, ved. di Gialloreto Giosuè, dom. a Chieti, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	479246	31,50	Polverino Salvatore, Giuseppina, Anna, Rosa e *Tommasina*, nubili, fu Vincenzo, le ultime tre minori sotto la tutela di Polverino Salvatore, dom. a Pianura (Napoli), tutti eredi indivisi del predetto loro padre, vincolato di usufrutto.	Polverino Salvatore, Giuseppina, Anna, Rosa e *Maria Tommasina*, nubili, ecc., come contro.
Id.	855304	322 —	Leccisotti Maria Concetta fu Antonio, moglie di D'Alesio *Luigi*, dom. a Napoli, con vincolo dotale.	Come contro, moglie di D'Alesio *Giovanni Luigi*, ecc., come contro.
Id.	797265	367,50	*Tommasini* Antonietta fu Luigi, moglie di Prandi Matteo, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di *Oddera Caterina* fu Gaetano, ved. *Tommasini* Luigi, dom. a Savona.	*Tommasin* Antonietta Angela fu Luigi, moglie di Prandi Matteo, dom. a Savona (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di *Oddera Catterina o Caterina* fu Gaetano, ved. *Tommasin* Luigi, dom. a Savona.
Rend. 5 %	139402	1.075 —	Albano Lidya fu *Giovanni*, maritata Luzzatto, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio ad *Albano Anna fu Federico, maritata Frangipane*, dom. a Roma.	Albano Lydia fu *Giuseppe Giovanni*, maritata Luzzatto, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a *Pellicani Anna fu Federico ved. Albano, rimaritata Frangipane*, dom. a Roma.
Id.	139403	1.075 —	Albano Francesco fu *Giovanni*, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Albano Francesco fu *Giuseppe Giovanni*, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4676)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ammortamento delle obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %

Si avvertono coloro che possano avervi interesse, che per l'ammortamento al 1° aprile 1943-XXI delle obbligazioni del Debito redimibile 4,75 % netto, emesse in dipendenza del R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, sarà provveduto, giusta la facoltà prevista dall'art. 3 dello stesso decreto-legge, mediante acquisti sul mercato dei titoli da estinguere.

Roma, addì 15 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(144)

Avviso di rettifica

Nell'elenco, diffida per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 in data 4 dicembre 1942-XXI, il nominativo *Pesotto* riferibile al certificato del Prestito redimibile 3,50 %, n. 366418, di L. 154 annue, deve intendersi rettificato in *Perotto*.

(134)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sclassificazione dai beni del Demanio pubblico e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile sita sulla spiaggia del comune di Loano.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze in data 30 dicembre 1942-XXI è stata disposta la sclassifica dei beni di Demanio pubblico ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile di mq. 199,80 sita sulla spiaggia del comune di Loano, confinante: a nord, con la strada comunale, già via Aurelia; ad est, con la proprietà Perelli; a sud e ad ovest, con il Demanio marittimo.

(133)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1939-XVII, con il quale il dott. Vincenzo Cottignola e il cav. rag. Pietro Gualtieri sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna;

Veduto il proprio provvedimento in data 2 luglio 1940-XVIII, con il quale il cav. geom. Angelo Mazzesi è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto, in sostituzione del dott. Vincenzo Cottignola, dimissionario;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire le cariche di presidente e vice presidente dell'anzidetto Monte, rimaste vacanti a seguito delle dimissioni rassegnate dai predetti signori cav. geom. Angelo Mazzesi e cav. rag. Pietro Gualtieri;

Dispone:

I signori dott. Riccardo Ballardini e cav. rag. Ettore Fabbri sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, in sostituzione dei signori cav. geom. Angelo Mazzesi e cav. rag. Pietro Gualtieri, dimissionari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(28)

Sostituzione di un sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1939-XVII, con il quale il dott. Riccardo Ballardini è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di sindaco dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito della nomina del predetto dott. Riccardo Ballardini a presidente dell'azienda medesima;

Dispone:

Il rag. Vico Muratori è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna, in sostituzione del dott. Riccardo Ballardini, nominato presidente del Monte stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(29)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Grottazzolina (Ascoli Piceno), Sant'Angelo Romano (Roma), Monte San Giovanni Campano (Frosinone) e Tertenia (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Annibale Bonfigli fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di Grottazzolina (Ascoli Piceno);

Evaristo Liani di Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Sant'Angelo Romano (Roma);

Conte Guglielmo Negroni fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Monte San Giovanni Campano (Frosinone);

Paolo Deiana fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(90)

Sostituzione temporanea di un membro, richiamato alle armi, del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese, in liquidazione, con sede in Termini Imerese (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 30 gennaio 1937-XV, col quale venne disposta la sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo), con quella coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 gennaio 1937-XV, con il quale l'ing. Salvatore Geraci venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata la necessità di sostituire temporaneamente il predetto ing. Salvatore Geraci il quale, in seguito al suo richiamo alle armi, si trova nell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni;

Dispone:

L'avv. Edoardo Battaglia fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo), in temporanea sostituzione dell'ing. Salvatore Geraci, richiamato alle armi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(115)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Acquappesa, in liquidazione, con sede nel comune di Guardia Piemontese Terme (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 maggio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Acquappesa, avente sede nel comune di Guardia Piemontese Terme (Cosenza) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 1° agosto 1941-XIX, con il quale sono stati nominati i componenti il Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che i componenti il predetto Comitato hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Natale Panucclo fu Natale, Camillo Gentili fu Giovanni e Giuseppe Salimonti di Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Acquappesa, in liquidazione, avente sede nel comune di Guardia Piemontese Terme (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione degli attuali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(157)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Vista la graduatoria delle concorrenti al posto di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1940, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, con sede in Pisa, nominata con decreto Ministeriale in data 23 aprile 1942-XX;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1255;

Veduti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate al concorso di cui alla premessa, così formulata:

1. Dini Maria Laura . . . . punti 52.578
2. Giusti Angela . . . . . » 50.956
3. Dal Torrione Teresa . . . . . » 47.867
4. Dinelli Leda . . . . » 46.496

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lucca, addì 30 novembre 1942-XXI

Il prefetto: MAROTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso ad un posto di ostetrica condotta nella provincia di Lucca, vacante al 30 novembre 1940-XIX;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La sottoindicata concorrente è stata dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di S. Gennaro (Capannori): Dini Maria Laura di Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Provincia e del Comune interessato.

Lucca, addì 30 novembre 1942-XXI

Il prefetto: MAROTTA

(68)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta della Provincia bandito con decreto n. 40891 Sanità del 31 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche riconosciute idonee nel concorso di cui alla premessa:

1. De Giampietro Giuliana . . . punti 57.875/100
2. Patat Domenica . . . . . . » 57.562 »
3. Bridi Maria . . . . » 56.037 »
4. Pinter Carmela . . . . . . » 56.468 »
5. Giacomin Gemma . . . . . . » 54.812 »
6. Loser Maria . . . . » 54.062 »
7. Pancin Erila Cesira . . . . . . » 53.625 »
8. Peruzzo Gina . . . . » 53.250 »
9. Brizzi Maria . . . . » 53.125 »
10. Pompili Dina . . . . » 52.312 »
11. Fantinato Angela . . . . . . » 51.687 »
12. Bettella Ofelia . . . . . . » 51.656 »
13. Dono Noemi . . . . » 51.500 »
14. Cavalli Estella . . . . . . » 50.718 »
15. Cattabriga Soridea . . . . . . » 50.312 »
16. Bianchi Anna Maria . . . . . » 49.343 »
17. Marangoni Stella . . . . . . » 49.125 »
18. Vuattolo Fatima . . . . . . » 48.687 »
19. Pallaoro Prassede . . . . . . » 47.312 »
20. Marzona Antonia . . . . . . » 46.062 »
21. Piccinini Giuseppina . . . . . » 45.731 »
22. Lugli in Vellani Ada . . . . . » 35.937 »
23. Hofer Maria, non idonea . . . . » 34.687 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il prefetto: FROGGIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto il proprio decreto n. 34732 Sanità, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta della provincia di Bolzano vacanti al 31 dicembre 1940;

Viste le richieste delle sedi contenute nelle istanze delle singole concorrenti;

Visto l'art. 24 del regolamento dei concorsi ai posti di sanità addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le concorrenti sottosegnate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alla premessa ed assegnate alla sede a fianco indicata:

1) De Giampietro Giuliana, Caldaro;
2) Patat Domenica, Cornedo Isarco;
3) Bridi Maria, Malles Venosta;
4) Pinter Carmela, Brennero;
5) Giacomin Gemma, Laces;
6) Loser Maria, Glorenza-Sluderno;
7) Pancin Erila Cesira, Sarentino 1ª condotta;
8) Peruzzo Gina, Sarentino 2ª condotta;
9) Brizzi Maria, Moso Passiria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il prefetto: FROGGIO

(69)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti alla provincia di Vicenza al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1940;

1. Coriele Maria . . . . punti 60.218
2. Verin Aloisia . . . . » 59.750
3. Lora Anna Maria . . . . . . » 57.343
4. Todesco Giovanna . . . . . . » 56.937
5. Fabbris Giuseppina . . . . . » 56.812
6. Bottaretto Antonietta . . . . . » 56.406
7. Agosti Elvira . . . . » 56.187
8. Capitanio Maria . . . . . . » 54.593
9. Zotti Giulia . . . . » 54.593
10. Pesavento Maria . . . . . . » 54.156
11. Bastianello Leonia . . . . . . » 53.687
12. Lora Clelia . . . . » 53.593
13. Peretto Maria . . . . » 53.531
14. Donazzan Maria . . . . . . » 53.468
15. Zonin Regina . . . . » 53.406
16. Beningà Clara . . . . » 51.843
17. Marcolongo Ester . . . . . . » 51.250
18. Benetti Angela . . . . » 51.125
19. Menegon Emma . . . . . . » 50.656
20. Mocellin Maria . . . . » 48.937
21. Trevisan Alice . . . . » 48.625
22. Bertolo Maria . . . . » 46.375
23. Pozza Palmira . . . . » 46.125
24. Menichelli Maria . . . . . . » 43.093
25. Viero Iolanda . . . . » 40.437

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo della Regia prefettura di Vicenza e nei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 30 dicembre 1942-XXI

p. Il prefetto: ROMANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta della provincia di Vicenza vacanti al 30 novembre 1940;

Viste le domande presentate dalle concorrenti con la indicazione delle sedi chieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1936, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1940 ed assegnate ai posti a fianco segnati:

1) Coriele Maria di Giuseppe - Sandrigo;
2) Verin Aloisia fu Sebastiano - Arzignano;
3) Lora Anna-Maria di Augusto Barbarano Vic.;
4) Todesco Giovanna fu Luigi - Gambellara;
5) Fabris Giuseppina di Matteo - Montecchio Maggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e nel Foglio annunzi legali della provincia di Vicenza ed affisso all'albo dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 30 dicembre 1942-XXI

p. Il prefetto: ROMANO

(119)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il precedente decreto prefettizio 5 novembre 1942-XXI, n. 18261, con il quale è stata dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta in Varsi, la signorina Bruna Manara, che, con lettera 12 dicembre corrente, ha dichiarato esplicitamente di rinunciare alla condotta suindicata;

Visto l'altro decreto prefettizio 5 novembre 1942, n. 18261, di approvazione della graduatoria delle candidate dichiarate idonee al posto suindicato, e considerato che la seconda graduata Angela Berni ha dichiarato di accettare la nomina alla condotta di Varsi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso pel posto di ostetrica condotta di Varsi la sig. Angela Berni, la quale è designata per la nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Parma e del comune di Varsi.

Parma, addì 24 dicembre 1942-XXI

Il Prefetto

(14)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso per 18 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940;

Visto il proprio decreto pari numero in data 11 dicembre 1942, con il quale fu approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne le indicazioni delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso, di cui sopra, secondo l'ordine della graduatoria, per le sedi a fianco di ciascuna segnate, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato dalle concorrenti stesse:

1) Moretti Speranza - Boltiere;
2) Bertoni Maria - Caravaggio;
3) Molteni Santina - Treviglio;
4) Fratus Maria - Calolziocorte;
5) Colombo Carolina Consorzio: S. Omobono-Costa Imagna;
6) Piazzolla Cleofe Romano di Lombardia;
7) Perani Beatrice - Albino;
8) Frosio Maria - Borgounito;
9) Bertoli Maria - Gromo;
10) Breda Rachele - Pradalunga;
11) Aghina Marina Misano Gera d'Adda;
12) Bonomi Regina - Arzago d'Adda;
13) Mantovani Olga - Serina;
14) Marrobbio Eva - Berbenno;
15) Colombo Emilia - Fornovo S. Giovanni;
16) Benini Carolina - Fara Olivana con Sola;
17) Mutti Elisa - Dossena;
18) Sonzogni Carlotta Consorzio: Cassiglio - Ornica-Valtorta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 30 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(136)

REGIA PREFETTURA DI POLA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia dell'Istria al 30 novembre 1940, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Fioretti Antonia . . . . punti 53.12500
2. Zele Anna . . . . » 51.71875
3. Della Pietra Virginia . . . . » 51.25000
4. Siscovich Antonia . . . . . » 50.46875
5. Venturi Vilma . . . . . . » 45.00000
6. Tait Anna . . . . » 40.00000
7. Carcich Pietrina . . . . . » 37.03125

La graduatoria sopradescritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pola, addì 5 gennaio 1943-XXI

Il prefetto: Berti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia dell'Istria al 30 novembre 1940, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942 ed approvata con decreto prefettizio pari data e numero;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per il posto di ostetrica condotta vacante nel Comune a fianco di esse indicato:

1) Fioretti Antonia, Gimino - capoluogo;
2) Anna Zele, Lussingrande - capoluogo;
3) Della Pietra Virginia, Pirano - S. Pietro dell'Amata;
4) Siskovich Antonia, Cherso (2° reparto Caisole).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pola, addì 5 gennaio 1943-XXI

Il prefetto: Berti

(118)

REGIA PREFETTURA DEL CARNARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Veduto il proprio decreto n. 20345-San. del 31 dicembre 1940-XIX con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica della seconda condotta di Abbazia vacante al 30 novembre 1940-XIX;

Veduta la graduatoria delle idonee formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 23 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 21 marzo 1939, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti al posto di ostetrica della seconda condotta di Abbazia vacante al 30 novembre 1940-XIX:

1. Dergnevich Cortese Elena . . . punti 57,25/50
2. Salvador Maria . . . . . . » 53,75/50
3. Kadmen Anna . . . . . . » 40 /50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della Regia prefettura di Fiume e del comune di Abbazia.

Fiume, addì 4 gennaio 1943-XXI

p. *Il prefetto*: Russo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Veduto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso al posto di ostetrica della seconda condotta di Abbazia;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 23 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1939, n. 281;

Decreta:

La signora Dergnevich Cortese Elena è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Abbazia (seconda condotta).

Il podestà di Abbazia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Fiume, addì 4 gennaio 1943-XXI

p. *Il prefetto*: Russo

(140)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.